

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara (anni 2020-2022), piano occupazionale 2021: determinazioni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerali per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

TENUTO CONTO che le Amministrazioni pubbliche predispongono i propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.lgs. n. 75 del 2017;

CONSIDERATO che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione

delle prescrizioni di legge, è:

1. alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
2. strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

RAVVISATA l'opportunità di valorizzare, nella redazione del piano dei fabbisogni di personale di questa Camera di commercio, criteri che sempre più indirizzino l'approvvigionamento e la distribuzione di personale, in quest'ultimo caso ricorrendo, nel rispetto dei principi di merito, di trasparenza e di imparzialità, nonché della disciplina in materia di anticorruzione, anche a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle di supporto o di back office;

TENUTO CONTO che l'articolo 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4 del D.lgs. n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;

ATTESO che il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava, infatti, il "contenitore" rigido da cui partire per definire il piano, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate;

RILEVATO che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti e che il piano diventa, pertanto, lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

TENUTO CONTO che, nell'ottica di rafforzare il connubio tra giovani e sistema imprenditoriale, la Camera di commercio ha sempre investito sulle giovani generazioni, offrendo uno spazio formativo dedicato ad ampliare, qualitativamente e quantitativamente, il livello delle conoscenze scolastiche, permettendo loro di avere un contatto concreto con le realtà organizzative e con i loro bisogni;

VISTE le linee di indirizzo della Funzione pubblica per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche amministrazioni, pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 173 del 27 luglio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 68 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta camerale, in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, ha approvato il fabbisogno di personale, per l'anno 2020, di questa Camera di commercio:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 18 febbraio 2020, che prevede, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente, le seguenti Aree dirigenziali:

1. Area del Segretario Generale;
2. Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio;
3. Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato;

VISTI gli articoli 34, commi 2 e 3, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001. che disciplinano la procedura di mobilità obbligatoria relativa all'assunzione di personale collocato in disponibilità verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, prima di avviare le procedure di assunzione di personale mediante concorso;

ATTESO che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 150/2009, attuativo della legge n. 15/2009, all'articolo 24 è disposto che le Amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;

RICHIAMATO l'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ed, in particolare:

- il comma 11, che consente, qualora per ciascun Ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente siano inferiori all'unità, di cumulare le quote non utilizzate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità;
- il comma 28, che dispone che il ricorso alle forme flessibili di lavoro a tempo determinato sia limitato al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 ed, in particolare, l'articolo 14, comma 5, che stabilisce le nuove modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Camere di commercio:

- a) nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014;
- b) nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015;
- c) nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;

PRESO ATTO, anche alla luce del parere n. 162/2013 della Corte dei Conti del Veneto, che eventuali procedure di assunzione mediante concorso pubblico saranno subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa e assunzionali, alla verifica della impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e dell'articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001, e successivamente dall'esito negativo delle procedure di mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 attivate contestualmente alle comunicazioni relative al concorso che s'intende bandire (ex articolo 34-bis);

VISTO l'articolo 35 che disciplina le modalità di reclutamento del personale ed, in particolare, il comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 inerente la validità delle graduatorie;

RICHIAMATO il decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, che dispone:

- all'articolo 4, comma 16-ter, l'individuazione dei limiti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero e composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere;
- all'articolo 7, comma 6, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e di procedere, tenendo conto, dell'esito della rideterminazione di cui sopra, all'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà;

VISTA la legge n. 56/2019 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in merito alle riduzioni dei tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 e alle modifiche apportate agli articoli 3, 34, 34 bis e 39 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. n. 81/2015, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 184", che trova applicazione anche per le pubbliche amministrazioni con alcune limitazioni e salvo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l'Accordo nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 86 del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento";

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna n. 1/2019;

RICHIAMATA la determinazione del presidente n. 31 del 30 settembre 2019, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 22 ottobre 2019, con la quale è stata approvata la convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, soggetto promotore, e la Camera di commercio di Ferrara, soggetto ospitante, per lo svolgimento di stage formativi;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 7 giugno 2011, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane della Camera di commercio di Ferrara";

VISTO il piano di razionalizzazione del personale di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018, che ha quantificato in 63 unità il fabbisogno di personale di questa Camera di commercio, comprese 2 unità di personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO che il combinato disposto di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 219/2016 vieta alle Camere di commercio, fino al completamento delle procedure di mobilità, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

VISTA la determinazione n. n. 255 del 6 novembre 2020, con la quale il Segretario generale, nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui al decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ha:

- preso atto del Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara 2021-2023;
- trasmesso, per opportuna conoscenza, il provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la determinazione n. 4 del 28 dicembre 2020, con la quale il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta camerale, ha approvato la Relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

d e t e r m i n a

- di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara 2021-2023 di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di confermare, per l'anno 2021, l'eventuale attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività "alternanza scuola-lavoro", per il tramite di apposite convenzioni con gli organismi promotori, nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni
- di valutare caso per caso le richieste di nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento verso altre pubbliche amministrazioni;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Govoni



Camera di Commercio
Ferrara

Determinazione n. **6**
del **28/12/2020**

pagina n. 6

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara (anni 2020-2022), piano occupazionale 2021: determinazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche predispongono i propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

TENUTO CONTO che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

1. alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
2. strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

RAVVISATA l'opportunità di valorizzare, nella redazione del piano dei fabbisogni di personale di questa Camera di commercio, criteri che sempre più indirizzino l'approvvigionamento e la distribuzione di personale, in quest'ultimo caso ricorrendo, nel rispetto dei principi di merito, di trasparenza e di imparzialità, nonché della disciplina in materia di anticorruzione, anche a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle di supporto o di back office;

TENUTO CONTO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;

ATTESO che il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava, infatti, il "contenitore" rigido da cui partire per definire il piano, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate;

RILEVATO che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti e che il piano diventa, pertanto, lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

TENUTO CONTO che, nell'ottica di rafforzare il connubio tra giovani e sistema imprenditoriale, la Camera di commercio ha sempre investito sulle giovani generazioni, offrendo uno spazio formativo dedicato ad ampliare, qualitativamente e quantitativamente, il livello delle conoscenze scolastiche, permettendo loro di avere un contatto concreto con le realtà organizzative e con i loro bisogni;

VISTE le linee di indirizzo della Funzione pubblica per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche amministrazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 173 del 27 luglio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 68 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta camerale, in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, ha approvato il fabbisogno di personale, per l'anno 2020, di questa Camera di commercio:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 18 febbraio 2020, che prevede, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente, le seguenti Aree dirigenziali:

1. Area del Segretario Generale;
2. Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio;
3. Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato

VISTI gli articoli 34, commi 2 e 3, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001. che disciplinano la procedura di mobilità obbligatoria relativa all'assunzione di personale collocato in disponibilità verso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, prima di avviare le procedure di assunzione di personale mediante concorso;

ATTESO che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 150/2009, attuativo della legge n. 15/2009, all'articolo 24 è disposto che le Amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;

RICHIAMATO l'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 ed, in particolare:

- il comma 11, che consente, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente siano inferiori all'unità, di cumulare le quote non utilizzate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità;
- il comma 28, che dispone che il ricorso alle forme flessibili di lavoro a tempo determinato è limitato al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n. 135/2012, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'articolo 14, comma 5, che stabilisce le nuove modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Camere di commercio:

- a) nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014;

- b) nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015;
- c) nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;

PRESO ATTO, anche alla luce del parere n. 162/2013 della Corte dei Conti del Veneto, che eventuali procedure di assunzione mediante concorso pubblico saranno subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa e assunzionali, alla verifica della impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell'articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001, e successivamente dall'esito negativo delle procedure di mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 attivate contestualmente alle comunicazioni relative al concorso che s'intende bandire (ex articolo 34-bis);

VISTO l'articolo 35 che disciplina le modalità di reclutamento del personale ed, in particolare, il comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 inerente la validità delle graduatorie;

RICHIAMATO il decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, che dispone:

- all'articolo 4, comma 16-ter, l'individuazione dei limiti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero e composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere;
- all'articolo 7, comma 6, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e di procedere, tenendo conto, dell'esito della rideterminazione di cui sopra, all'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà;

VISTA la legge n. 56/2019 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in merito alle riduzioni dei tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 e alle modifiche apportate agli articoli 3, 34, 34 bis e 39 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. n. 81/2015, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 184", che trova applicazione anche per le pubbliche amministrazioni con alcune limitazioni e salvo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l'Accordo nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 86 del 25 maggio 2017 "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento";

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna n. 1/2019;

RICHIAMATA la determinazione del presidente n. 31 del 30 settembre 2019, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 22 ottobre 2019, con la quale è approvata la convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, soggetto promotore, e la Camera di commercio di Ferrara, soggetto ospitante, per lo svolgimento di stage formativi;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 7 giugno 2011, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane della Camera di commercio di Ferrara";

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Segretario Generale n. 253 del 6 novembre 2020, con la quale è stato preso atto che non sussistono eccedenze di personale presso questa Camera di commercio per l'anno 2020;

VISTO il piano di razionalizzazione del personale di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018, che ha quantificato in 61 unità il fabbisogno di personale di questa Camera di commercio, comprese 2 unità di personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO che il combinato disposto di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 219/2016 vieta alle Camere di commercio, fino al completamento delle procedure di mobilità, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

VISTO lo schema di Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara (anni 2020-2022), piano occupazionale 2021 predisposto dagli uffici;

VISTA la legge n. 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha avviato un processo di riforma delle Camere di commercio che prevede, tra i criteri direttivi, la riduzione delle Camere di commercio esistenti da 105 a non più di 60 e la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora una Camera di commercio avesse una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2017, con la quale il Consiglio camerale ha deciso di proporre a Unioncamere, in ragione degli esiti del voto palese, di inserire all'interno del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali della Camera di commercio di Ferrara e della Camera di commercio di Ravenna;

TENUTO CONTO che in attuazione del decreto legislativo n. 219/2016, il Ministro dello sviluppo economico, preso atto della proposta di Unioncamere, ha, in data 8 agosto 2017, portato le Camere di commercio dalle originarie 105 a 60, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna Regione;

ATTESO che la Corte Costituzionale, su richiesta delle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 261/2017, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016 in quanto adottato senza previa Intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni;

ATTESO, inoltre, che, in data 16 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico ha conseguentemente adottato un nuovo decreto (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale le Camere di commercio Emiliano-Romagnole sono state portate da 9 a 5, confermando l'unione già avvenuta fra Forlì-Cesena e Rimini, mantenendo le circoscrizioni territoriali di Bologna e di Modena e disponendo l'accorpamento per Parma, Piacenza, Reggio Emilia, con sede legale a Parma, e per Ravenna e Ferrara, con sede legale a Ravenna;

TENUTO CONTO che suddetto decreto ha aperto la strada a nuovi ed ulteriori contenziosi ed alla Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Ter) del 15 marzo 2019, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 124/2015 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso, nonché, di fatto, dei processi di accorpamento;

RICHIAMATA la nota del 7 agosto 2018, con la quale il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, responsabile del procedimento, ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

CONSIDERATO che competeva al Presidente della Regione Emilia-Romagna in questa fase del procedimento rilevare il quadro di ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio Camerale nel numero determinato secondo i parametri e le modalità di computo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

RILEVATO che la Regione Emilia-Romagna, in attesa che il quadro giuridico di riferimento si chiarisse, ha sospeso i processi di accorpamento in atto con DGR 2293 del 27 dicembre 2018, poi successivamente confermato con DGR del 20 maggio 2019;

RILEVATO, altresì, che la Commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, il 16 ottobre 2019, ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché la questione del Riordino delle Camere di commercio sia portata in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di una modifica condivisa alla normativa vigente che, nel tener conto delle criticità fin qui emerse:

- rendesse volontari i processi di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali;
- potesse fare delle Camere di commercio un utile strumento per le politiche regionali di sviluppo del territorio;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno scorso, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, ritenendo che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali;

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomini un commissario straordinario;

PRESO ATTO che, il 13 settembre scorso, sono decaduti, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi di questa Camera di commercio;

PRESO ATTO, altresì, che, ad oggi, il Ministro dello Sviluppo economico non ha ancora provveduto alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, della legge di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, il comma 2, il quale impone che l'operato della pubblica amministrazione debba essere improntato ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento;

CONSIDERATO che la continuità dell'azione amministrativa ne costituisce un corollario fondamentale nel quale si esplica il predetto principio del buon andamento, come si evince, a titolo esemplificativo, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 103 e n. 104 del 2007 e n. 161 del 2008;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

d e t e r m i n a

- nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020:
 - di prendere atto del Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara 2021-2023 di cui al documento allegato (1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - di confermare, per l'anno 2021, l'eventuale attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività "alternanza scuola-lavoro", per il tramite di apposite convenzioni con gli organismi promotori, nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni;
 - di valutare caso per caso le richieste di nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento verso altre pubbliche amministrazioni;
 - di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Camera di commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche predispongono i propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

TENUTO CONTO che il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

CONSIDERATO che la giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l'attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a prestare nell'individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività;

CONSIDERATO, inoltre, che ne deriva che, così come il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, debba svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale debba svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi – generali e specifici - definiti nel ciclo della performance;

ATTESO che quanto sopra implica, altresì, che è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo di ciascun Ente, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie;

RAVVISATA l'opportunità di valorizzare, nella redazione del piano dei fabbisogni di personale di questa Camera di commercio, criteri che sempre più indirizzino l'approvvigionamento e la distribuzione di personale, in quest'ultimo caso ricorrendo, nel rispetto dei principi di merito, di trasparenza e di imparzialità, nonché della disciplina in materia di anticorruzione, anche a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle di supporto o di back office;

TENUTO CONTO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;

ATTESO che il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava, infatti, il "contenitore" rigido da cui partire per definire il piano, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate;

RILEVATO che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti e che il piano diventa, pertanto, lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

TENUTO CONTO che il 2021 sarà per la Camera di commercio di Ferrara un anno cruciale, impegnata, da un lato, a definire futuri assetti e processi di accorpamento in linea con le aspettative e le dichiarate esigenze delle imprese e, dall'altro, a consolidare il proprio ruolo di Ente pubblico di riferimento per il sistema economico locale;

CONSIDERATO che ciò richiederà l'adozione di logiche e di strumenti per governare il cambiamento, rafforzando le capacità di cogliere i bisogni, di definire gli obiettivi, di utilizzare al meglio le risorse disponibili e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, infine di valutare i risultati, consolidando un clima favorevole all'innovazione, valorizzando le migliori energie presenti all'interno della Camera e favorendo una organizzazione del lavoro che consenta sempre più alle persone di esprimere tutte le loro potenzialità;

EVIDENZIATO che, nel solco degli anni precedenti, l'eccellenza è il paradigma che informerà e influenzerà, nel 2021, l'azione strategica e gestionale della Camera di commercio di Ferrara, declinandosi in una costante ricerca del miglioramento in termini di:

- efficacia sociale, quale capacità di rispondere in modo mirato alle esigenze e ai bisogni del territorio in un'ottica di medio/lungo periodo e di sostenibilità futura dello sviluppo;
- partecipazione, intesa come propensione a creare condivisione su strategie, obiettivi e progetti con tutti i portatori di interesse sul territorio (consenso) e a coinvolgere privati ed enti pubblici nell'effettiva erogazione dei servizi (sussidiarietà) e nel loro finanziamento (addizionalità);

TENUTO CONTO che, nell'ottica di rafforzare il connubio tra giovani e sistema imprenditoriale, la Camera di commercio ha sempre investito sulle giovani generazioni, offrendo uno spazio formativo dedicato ad ampliare, qualitativamente e quantitativamente, il livello delle conoscenze scolastiche, permettendo loro di avere un contatto concreto con le realtà organizzative e con i loro bisogni;

ATTESO che attraverso i tirocini, in particolare, la Camera di commercio di Ferrara concorre, da un lato, alla formazione del capitale umano cui imprese e pubbliche amministrazioni possono attingere e, dall'altro, all'orientamento della progettualità lavorativa dei tirocinanti permettendo, pertanto, di individuare quegli ambiti che offrono maggiori prospettive e opportunità d'impiego;

RILEVATO che la collaborazione istituti di formazione e Camera di commercio può condurre, inoltre, a sviluppare percorsi di istruzione e formazione orientati alle nuove necessità del mercato del lavoro e alle tematiche emergenti quali, ad esempio, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e l'orientamento all'utente;


RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 18 febbraio 2020, che prevede, relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente, le seguenti Aree dirigenziali:

- Area del Segretario Generale;
- Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio;
- Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato

TENUTO CONTO che, sul versante organizzativo-funzionale, la complessità istituzionale della Camera di commercio – nelle sue varie determinanti normative, organizzative, tecnologiche, economico-finanziarie – ed il contesto fortemente innovativo e dinamico, nel quale svolge la propria attività, richiedono all'Ente una costante capacità di adeguare la propria struttura organizzativa, affinché le strategie di intervento possano essere sempre coerenti con le attese del sistema imprenditoriale locale;

PRESO ATTO dei trend 2011-2021 dei costi complessivi del personale:

Anno	Costo complessivo del personale da bilancio
Anno 2011	2.797.744,32
Anno 2012	2.778.668,87
Anno 2013	2.710.907,61
Anno 2014	2.643.785,63
Anno 2015	2.548.816,58
Anno 2016	2.567.631,63
Anno 2017	2.354.999,86
Anno 2018	2.356.761,63
Anno 2019	2.460.941,40
Anno 2020	2.340.000,00
Anno 2021	2.278.000,00



RICHIAMATA la deliberazione n. 68 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta camerale, in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017, ha approvato il fabbisogno di personale, per l'anno 2020, di questa Camera di commercio:

	Piano Unioncamere	Fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 ottobre 2019	Personale in servizio 31 dicembre 2020	Personale cessato nel corso del 2020	Posti in soprannumero
SEGRETARIO GENERALE	1	1	1	0	0
DIRIGENTE	1	1	1	0	0
CATEGORIA D3	4	2	2	0	0
CATEGORIA D1	10	8	8	0	0
CATEGORIA C	42	37	35	2	0
CATEGORIA B3	1	1	1	0	0
CATEGORIA B1	2	2	2	0	0
CATEGORIA A	0	0	0	0	0
TOTALI	61	52	50	2	0

Segretario Generale

	Fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 ottobre 2019	Personale in servizio 31 dicembre 2020	Personale cessato nel corso del 2020	Posti in soprannumero
DIRIGENTE (Segretario Generale)	1	1	0	0
CATEGORIA D3	0	0	0	0
CATEGORIA D1	4	4	0	0
CATEGORIA C	6	6	0	0
CATEGORIA B3	0	0	0	0
CATEGORIA B1	0	0	0	0
CATEGORIA A	0	0	0	0
TOTALI	11	11	0	0

Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio – Segretario Generale

	Fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 ottobre 2019	Personale in servizio 31 dicembre 2020	Personale cessato nel corso del 2020	Posti in soprannumero
CATEGORIA D3	2	2	0	0
CATEGORIA D1	2	2	0	0
CATEGORIA C	13	12	1	0
CATEGORIA B3	1	1	0	0

CATEGORIA B1	2	2	0	0
CATEGORIA A	0	0	0	0
TOTALI	20	19	1	0

Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato – Dirigente

	Fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 68 del 22 ottobre 2019	Personale in servizio 31 dicembre 2020	Personale cessato nel corso del 2020	Posti in soprannumero
DIRIGENTE	1	1	0	0
CATEGORIA D3	0	0	0	0
CATEGORIA D1	2	2	0	0
CATEGORIA C	18	17	1	0
CATEGORIA B3	0	0	0	0
CATEGORIA B1	0	0	0	0
CATEGORIA A	0	0	0	0
TOTALI	21	20	1	0

ATTESO che, nel corso del 2020, risultano cessate 2 unità di personale a tempo indeterminato per dimissioni volontarie a seguito, rispettivamente, della maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e per mobilità volontaria diretta in altra Pubblica amministrazione:

- 1 unità di categoria C, posizione economica C4, cessazione al 31 luglio 2020;
- 1 unità di categoria C, posizione economica C4, cessazione al 14 ottobre 2020;

ATTESO, inoltre, che, nel corso del 2021, cesseranno 2 unità di personale a tempo indeterminato, rispettivamente 1 unità di categoria D1, posizione economica D4, e 1 unità di categoria D3, posizione economica D7, titolare di incarico di posizione organizzativa, per dimissioni volontarie a seguito della maturazione di requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche;

TENUTO CONTO che, sulla base del piano di razionalizzazione del personale di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2018, che quantifica numericamente in 61 unità il fabbisogno di personale di questa Camera di commercio, nonché del divieto di assunzione indicato in precedenza, il fabbisogno di personale verrà transitoriamente e finanziariamente definito in 48 unità, ovvero in misura eguale al personale in servizio compresi il Segretario Generale e il dirigente all'1 gennaio 2021;

VISTA la tabella riepilogativa dei dati di consuntivo 2019, pre-consuntivo 202 e preventivo economico 2021:

Voci di bilancio	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Risultato gestione corrente al netto oneri del personale e interventi economici	3.227.985,23	3.797.694,00	3.187.030,00
Risultato gestione finanziaria	68.230,80	20.400,00	21.000,00
Risultato gestione straordinaria	211.967,78	150.000,00	70.000,00
risultato complessivo al netto dei costi del personale	3.508.183,81	3.968.094,00	3.278.030,00
COSTI DEL PERSONALE	2.460.941,40	2.340.300,00	2.278.030,00
DISPONIBILITA' PER INTERVENTI ECONOMICI	920.611,17	1.627.794,00	1.000.000,00

VISTE le linee di indirizzo della Funzione pubblica per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche amministrazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 173 del 27 luglio 2018;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario sia secondario, con l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e, al tempo stesso, di favorire soluzioni lavorative che possano ridurre occasioni, anche al di fuori degli uffici, di potenziale esposizione a cause di contagio;

PRESO ATTO che questa Camera di commercio ha, nel tempo, sempre garantito le attività indifferibili, ampliandone di volta in volta il novero al fine di assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

VISTO il decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, all'articolo 263, prevede, in particolare, che, al fine di assicurare la continuità' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, adottano il lavoro agile per il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, che prevedono, tra l'altro, che nelle pubbliche amministrazioni sia incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020;

VISTO l'ordine di servizio del Segretario generale n. 24 del 29 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2020 "Nuove misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19";

PRENDE ATTO

con riferimento a quanto sopra ed alla opportunità che il criterio di pianificazione del fabbisogno non sia meramente sostitutivo del personale cessato ma coerente con le reali necessità di attuazione dei piani della performance e delle attività da garantire, del seguente "Piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023" della Camera di commercio di Ferrara:

Fabbisogno triennale del personale				
	Piano di razionalizzazione del personale di cui al D.M 16 febbraio 2018	2021	2022	2023
SEGRETARIO GENERALE	1	1	1	1
DIRIGENTE	1	1	1	1
CATEGORIA D3	4	1	1	0
CATEGORIA D1	10	7	6	6
CATEGORIA C	42	35	35	35
CATEGORIA B3	1	1	1	1
CATEGORIA B1	2	2	2	2
CATEGORIA A	0	0	0	0
TOTALE	61	48	47	46

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio